

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 376

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GALDELLI, SARTORI, LIBERTINI, FAGNI,
PARISI Vittorio e GIOLLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1992

Utilizzazione a titolo gratuito del tratto di autostrada A14
compreso tra Rimini e San Salvo

ONOREVOLI SENATORI. — Gli intensi fenomeni di urbanizzazione che si sono sviluppati dal dopo guerra ad oggi e che hanno interessato la fascia costiera adriatica, soprattutto lungo il litorale marchigiano ma non solo, hanno determinato una condizione di totale inserimento della strada statale 16 attuale nel tessuto urbano. I centri urbani nel litorale romagnolo, marchigiano e abruzzese tendono a saldarsi tra loro creando di fatto una unica città costiera.

I comuni si trovano a dover fronteggiare un sovraccarico eccezionale di traffico lungo la strada statale 16 che spesso produce inevitabili incidenti e lutti.

Infatti detta arteria non riesce ad assolvere la funzione di collegamento intercomu-

nale a cui è destinata, soffocata e resa inservibile dal traffico urbano dei centri abitati rivieraschi, oltre che da quello turistico balneare.

La presenza inoltre di innumerevoli incroci semaforizzati e la sede di limitata larghezza, rende ancor più difficoltoso il transito nell'attuale statale, provocando la congestione sistematica, oltre che del traffico urbano, anche di quello di trasferimento.

La fascia costiera adriatica è fortemente urbanizzata con insediamenti industriali, turistici e artigianali, e con una vocazione commerciale richiedente collegamenti efficaci e garantiti.

Gli enti locali, regioni, province, comuni, le associazioni di categoria, le popola-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni da ormai molti anni chiedono una risoluzione del problema attraverso il trasferimento di una parte consistente del traffico sull'autostrada A14 che ha un tracciato parallelo a quello della strada statale 16. Il Parlamento già da tempo ha avanzato proposte per la soluzione dello stesso problema, a partire dai disegni di legge presentati dall'onorevole Guerrini nell'VIII legislatura (atto Senato n. 2262) e nella IX legislatura (atto Camera n. 217).

La liberalizzazione della autostrada A14 nel tratto Rimini sud-San Salvo rappresenta l'intervento più razionale oggi possibile infatti: la A14 è in grado di contenere quantità notevoli di traffico; interventi correttivi, di allargamento della strada statale 16 non sono possibili, così pure la costruzione di nuova arteria complanare alla strada statale 16 appare improbabile in quanto rappresenterebbe un ulteriore incentivo al trasporto su gomma e la fascia di territorio su cui snodarsi ha una larghezza

molto limitata, i costi sarebbero ingenti, l'impatto ambientale terribile.

Le soluzioni infrastrutturali sono da ricercare nel potenziamento della rete ferroviaria e del trasporto marittimo, altri interventi stradali e autostradali quali quello della terza corsia sulla A14 andranno esaminati solo dopo che si sarà in grado di valutare gli effetti della liberalizzazione della A14.

Comunque ogni risoluzione infrastrutturale comporta tempi di realizzazione lunghi e incerti mentre i problemi di cui sopra hanno bisogno di una risposta certa e in tempi molto rapidi.

Pertanto l'unica risposta corrispondente a tutta una serie di valutazioni compresa quella dei costi è rappresentata da questo intervento legislativo.

L'onere finanziario a carico dello Stato per la liberalizzazione del traffico su un tratto dell'autostrada A14 è moderato, in ogni caso i vantaggi compensano ampiamente i costi da sostenere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per motivi di sicurezza pubblica e per rimuovere una frattura nel tessuto connettivo urbano costituente un ostacolo insormontabile per la vivibilità dei molti centri urbani del litorale romagnolo-marchigiano e abruzzese, il Ministro dei lavori pubblici è tenuto:

a) a provvedere affinché sia garantito il divieto di circolazione ad autotreni, autoarticolati ed autosnodati, sulla statale adriatica nel tratto compreso tra il comune di Rimini ed il comune di San Salvo, inclusi entrambi i territori comunali, fatto salvo il traffico locale;

b) a provvedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stipulare con la società concessionaria «Autostrada S.P.A.» apposita convenzione per l'utilizzo a titolo gratuito del tratto di autostrada A14, compreso tra Rimini e San Salvo, ai mezzi di cui alla lettera a) che vi si immettono dagli accessi di detto tratto medesimo.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, stimato in 3 miliardi di lire per l'anno 1992, e rispettivamente in 5, 6 e 7 miliardi di lire per il triennio 1993-1995, si fa fronte per il 1992 mediante prelevamento dal Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, istituito con decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito dalla legge 3 marzo 1983, n. 64.

2. All'onere per il triennio successivo si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 31 marzo 1983, n. 88, convertito dalla legge 2 maggio 1983, n. 163.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.